



## Comitato Territoriale di Pisa - (PI)

Pres. LUCA MALUCCHI

indirizzo: Via Giosuè Carducci, 13 - 56017 San Giuliano Terme PI

tel.: 050502679 - 050502415 - 3207258901

email: [pisa@acsi.it](mailto:pisa@acsi.it)

## **Chi siamo**

L'ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli .

L'ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi, Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del DPR n. 530 del 2 agosto 1974 e riconfermato con deliberazione n 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999.

L'ACSI è inoltre riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 dicembre 1986.

L'ACSI è un Ente Nazionale di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale N. 45, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n. 383 del 2000.

L'ACSI dal novembre del 1999 è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive Internationale Du Travail – International Labour Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.

## **La nostra Mission**

Crediamo nello sport come fonte di aggregazione e patrimonio culturale del nostro Paese. Per questo diffondiamo la pratica sportiva in tutte le discipline secondo i principi educativi e tecnici promozionali rivolgendosi peculiarmente ad una fascia sociale ampia che comprende tutti i cittadini, favorendo fra essi la diffusione della pratica sportiva per uno sport inteso come servizio sociale.

- L'**ACSI** è impegnata ad interessare e coinvolgere, nella sua piena autonomia di pensiero e di gestione democratica, tutte le forze sociali e l'opinione pubblica in generale ai problemi dello sport per tutti nei suoi aspetti morali, culturali e sociali.



- L'**ACSI** organizza e promuove ad ogni livello territoriale, manifestazioni sportive, campionati, tornei e gare di ogni attività sportiva.
- L'**ACSI** inoltre promuove a livello provinciale e regionale corsi di formazione fisico sportiva per operatori, tecnici, dirigenti, giudici di gara, ecc.
- L'**ACSI** svolge attività sportiva a livello agonistico, dilettantistico, amatoriale, formativo e ricreativo, nell'intento di accrescere l'associazionismo come momento più educativo e spontaneo di socializzazione.
- L'**ACSI** si prefigge inoltre di far partecipi i cittadini ai problemi dello sport mediante riunioni, convegni, dibattiti ecc. al fine di far conoscere lo sport non solo come elemento importante di formazione fisica ma soprattutto come momento di elaborazione e aggregazione culturale.

Il nostro motto è "**Lo sport cresce con Noi!**"

## Cos'è il terzo settore

C'è un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l'interesse delle comunità.

Condivide con il "primo" e il "secondo" settore alcuni elementi:

- Come il mercato, è composto da enti privati.
- Come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale

Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto.

È il **Terzo settore**, un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall'assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell'ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all'animazione culturale. Spesso gestiscono servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.

Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l'avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.

Per far parte del Terzo settore è necessario essere:

- un ente privato che agisce senza scopo di lucro
- svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge)
- farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.



**Agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti. Per questo motivo, fanno parte degli enti del terzo settore anche imprese sociali, cooperative o anche semplici associazioni che svolgono attività commerciali.**

Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore importante dell'economia del paese, quella ispirata da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise.

In alcuni casi il Terzo settore viene sovrapposto – erroneamente – al non profit, un complesso di enti privati che agiscono senza redistribuire gli utili e, in molti casi, intervengono in ambiti simili (come assistenza sociale, cultura, sanità, cooperazione internazionale).

## **Ecco l'elenco delle attività che possono essere svolte nel terzo settore ai sensi art 5 Dlg 117 del 2017**

### **Attività di interesse generale**

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

**a) interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**b) interventi e prestazioni sanitarie;**

**c) prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



**d) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

**f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

**g) formazione universitaria e post-universitaria;**

**h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**

**i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

**j) radiodiffusione sonora** a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

**k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

**l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

**m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**

**n) cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

**o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in



un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

**p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori** e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**q) alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

**r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

**s) agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

**t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

**u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**

**w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

*Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.*